

Sentenza n. 240/2026 pubbl. il 19/01/2026
RG n. 13019/2024
Sentenza n. cronol. 1041/2026 del 19/01/2026

N.RG 13019 / 2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE**

in persona del Dott. SILVANO TRANE, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa civile R.G. n. 13019 / 2024

vertente tra

SERRA CRISTINA (CF SRRCS57A57Z110K) - Avv. GIUSEPPE GRAVILI

-OPPONENTE-

contro

COMUNE DI LECCE (CF 80008510754) (rappresentato e difeso dal funzionario delegato)

-OPPOSTO-

CONCLUSIONI DELLE PARTI

opponente: come in atti;

opposto: come in atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Serra Cristina ha opposto i verbali di accertamento e contestazione n. Z6382787/2024, Z6386150/2024, Z6386153/2024, Z6386151/2024, Z6387027/2024, Z6386870/2024, Z6380748/2024, Z6380747/2024, Z6381060/2024, elevati dal Comando di Polizia Locale di Lecce.

L'ente territoriale si é costituito in giudizio, depositando gli atti relativi all'accertamento ed – in maniera incompleta – alla notificazione delle violazioni e chiedendo il rigetto della domanda.

La causa, istruita con deposito di documenti, è stata definita con sentenza contestuale letta all'udienza del 15/01/2026 e depositata telematicamente.



Preliminarmente va rilevato che il presente giudizio è, a seguito della riforma di cui al D.Lgs. 150/2011, disciplinato dal Titolo IV. Libro II, C.p.c., (c.d. rito del lavoro) e, conseguentemente, va ritenuto come incomba sull'ente resistente – che, pur convenuto in senso processuale, rimane attore in senso sostanziale – fornire prova della legittimità del suo operato e della sua pretesa sanzionatoria a seguito di specifiche contestazioni formulate dalla parte ricorrente, tanto che, costituendosi in giudizio con memoria da depositarsi *“almeno dieci giorni prima dell'udienza”* di comparizione parti, *“deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare”* (art. 416, comma 3, C.p.c.). E ciò in linea con quanto affermato dalla Giurisprudenza di legittimità allorquando le opposizioni a sanzioni amministrative erano disciplinate dalla L. 689/1981 (Cass. Civ., Sez. III, 19/07/1999, n. 3741; Cass. Civ., Sez. I, 26/06/1992, n. 8031; Cass. Civ., Sez. I, 29/12/1989, n. 5826).

Chiarito ciò, la domanda può trovare accoglimento.

Va esaminato, perché assorbente, il motivo relativo alla notifica dei verbali di contestazione oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 201 D.Lgs. 285/1992, come novellato dalla L. 120/2010.

Costituendosi in giudizio, l'ente resistente ha depositato la copia dei verbali di accertamento e contestazione impugnati spediti a mezzo del servizio postale all'indirizzo dell'opponente in Lequile a Largo Consolazione n. 12, alcuni con indirizzo di spedizione in San Cesario di Lecce, alla Via Vittorio Emanuele iii n. 154, un'unica richiesta di accertamento anagrafico senza riferimenti a tentativi di notifica, alcune ricevute di ritorno dalle quali risulta il trasferimento del destinatario ma non comparabili con i primi verbali prodotti, dal cui complessivo esame non può ritenersi raggiunta la prova del primo tentativo di notifica, compresi spedizione ed esito dellae stesse, così non consentendo la ricostruzione della sua attività notificatori.

Dalla documentazione prodotta da parte resistente emerge come – commesse ed accertate le violazioni nel lasso temporale dal 10/04/2024 al 09/05/2024 – la Polizia Locale di Lecce abbia chiesto in data 13/09/2024 la notifica a mezzo del servizio postale, ossia dal centoventisettesimo al centocinquantaseiesimo giorno dalle



commesse violazioni, in violazione dell'art. 201, 1° comma, 1° periodo, D.Lgs. 285/1992 per il quale la notifica andava effettuata con richiesta di spedizione a mezzo del servizio postale entro il lasso temporale dal 09/07/2024 al 07/08/2024 e cioè "entro novanta giorni dall'accertamento" da individuarsi nel momento in cui è stata commessa ed accertata la violazione.

Vanno, quindi, annullati i verbali opposti per la violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 201, comma 1, D.Lgs. 285/1992, che importa, giusta disposizione del successivo comma 5, l'estinzione dell'obbligo di corrispondere le relative sanzioni pecuniarie amministrative.

Le spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in rapporto al valore della domanda come da dispositivo.

P.Q.M.

l'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Serra Cristina nei confronti di Comune di Lecce avverso il verbale di accertamento e contestazione n. Z6382787/2024, Z6386150/2024, Z6386153/2024, Z6386151/2024, Z6387027/2024, Z6386870/2024, Z6380748/2024, Z6380747/2024, Z6381060/2024, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- 2) Condanna il Comune di Lecce, in persona del Sindaco p.t., a rivalere Serra Cristina delle spese e competenze di giudizio, che liquida in € 243,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 200,00 per competenze, oltre spese generali, C.A.P. ed I.V.A., se dovuta.

Sentenza esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Lecce, oggi 15/01/2026

IL GIUDICE DI PACE
(Dott. Silvano Trane)

